

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 80/10^a



1^a COMM. CONSILIARE

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 341 della seduta del 17/09/2015 2015.

Oggetto: Disegno di legge *"Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali"*

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente Generale: _____

*Il Dirigente Generale Reggente
Dott. Giuseppe Antonio Bianco*

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
Antonio Viscomi	Vice Presidente	X	
Carmela Barbalace	Componente	X	
Roberto Musmanno	Componente	X	
Antonella Rizzo	Componente	X	
Federica Roccisano	Componente	X	
Franco Rossi	Componente	X	
Francesco Russo	Componente		X

Assiste il Segretario Generale-

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il dirigente di settore

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.2002, n° 8 si esprime il prescritto visto di regolarità contabile, in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno, alla corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità nell'ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.

Il Dirigente di Settore Ragioneria Generale

Consiglio Regionale
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 43734 25/9/2015
Classificazione 1.15.1

LA GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che risultano scaduti i termini previsti da diverse disposizioni di legge regionale in materia di conclusione di procedure di liquidazione o di accorpamento di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, e che, essendo tali procedure ormai prossime alla loro definizione, appare necessario disporre il differimento di sei mesi dei termini predetti;

RITENUTO, pertanto, opportuno presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante "Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali" al fine di disporre il differimento di sei mesi della scadenza di tutti i termini previsti da disposizioni di legge regionale in materia di conclusione di procedure di liquidazione o di accorpamento di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità del provvedimento e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, on. Gerardo Mario Oliverio, a voti unanimi;

DELIBERA

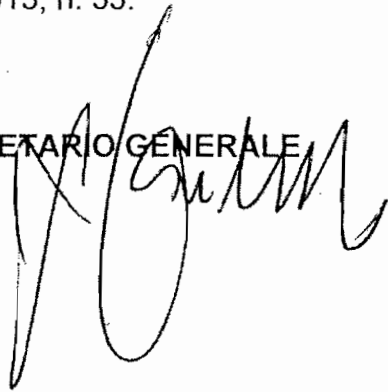
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante "Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente alla relazione illustrativa;

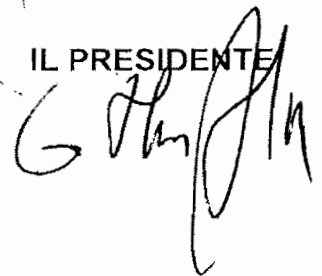
2. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura della Segreteria di Giunta;

3. di disporre che, a cura del Dirigente generale del Dipartimento proponente, la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento interessato ☐ al Consiglio Regionale ☐ alla Corte dei Conti ☐

L'impiegato addetto



REGIONE CALABRIA

Giunta Regionale

Disegno di legge:

“Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali”

RELAZIONE

Risultano scaduti i termini previsti da diverse disposizioni di legge regionale in materia di conclusione di procedure di liquidazione o di accorpamento di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati. Essendo tali procedure ormai prossime alla loro definizione, appare necessario disporre il differimento di sei mesi dei termini predetti.

Si ritiene, pertanto, opportuno presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante “Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali”.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge regionale prevede il differimento di sei mesi della scadenza di tutti i termini previsti da disposizioni di legge regionale in materia di conclusione di procedure di liquidazione o di accorpamento di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati.

La proposta di legge regionale, nel suo complesso, ai sensi dell'art.39 dello Statuto, non implica nessun onere finanziario per l'amministrazione, per come previsto nell'articolo 2 del disegno di legge. Per quanto, in particolare, concerne il differimento dei termini sopra indicati, tale disposizione non comporta oneri finanziari atteso che le relative previsioni di legge regionale contemplano la nomina di dirigenti interni, che operano senza incremento della retribuzione e, dunque, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale, e che, nelle residuali ipotesi in cui siano previsti commissari o liquidatori esterni, il relativo fabbisogno trova già copertura nei capitoli di spesa su cui gravano gli oneri derivanti da tali nomine.

Infine, l'articolo 3 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale

Disegno di legge:

“Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali”

Articolo 1

(Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali)

1. E' differita di sei mesi, decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, la scadenza di tutti i termini previsti da disposizioni di legge regionale in materia di conclusione di procedure di liquidazione o di accorpamento di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati.

2. Il differimento previsto dal comma 1 si applica anche ai termini scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 2

(Invarianza di spesa)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.